



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2490

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di
risparmio

19/03/2018 - 13:30

Indice

1. DDL S. 2490 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2490	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	10
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 461 (ant.) del 23/02/2017	11
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 463 (pom.) del 01/03/2017	14
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 466 (pom.) dell'08/03/2017	17
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 469 (pom.) del 15/03/2017	22
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 486 (pom.) del 10/05/2017	25
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 503 (pom.) del 27/06/2017	28
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 504 (pom.) del 28/06/2017	32
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 509 (pom.) dell'11/07/2017	39
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 531 (pom.) del 04/10/2017	42
1.4. Trattazione in consultiva	46
1.4.1. Sedute	47
1.4.2. Resoconti sommari	49
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	50
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017	51
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017	56
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	60
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017	61
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017	68
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 769 (ant.) del 06/07/2017	76
1.4.2.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	80
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (ant.) del 15/03/2017	81

1. DDL S. 2490 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2490
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

Titolo breve: *Prescrizione del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio*

Iter

11 luglio 2017: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2490

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

Giuseppe Vacciano ([Misto](#))

Cofirmatari

Maria Mussini ([Misto](#)), **Alessandra Bencini** ([Misto](#), [Italia dei valori](#)), **Francesco Molinari** ([Misto](#), [Italia dei valori](#)), **Cristina De Pietro** ([Misto](#)), **Ivana Simeoni** ([Misto](#)), **Monica Casaletto** ([GAL \(GS, PpL, M, Id, ApL, E-E, MPL\)](#)), **Bartolomeo Pepe** ([GAL \(GS, PpL, M, Id, ApL, E-E, MPL\)](#)), **Marino Germano Mastrangeli** ([Misto](#))
Raffaella Bellot ([Misto](#), [Fare!](#)) (aggiunge firma in data 26 luglio 2016)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 luglio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 667 del 26 luglio 2016.

Classificazione TESEO

PRESCRIZIONE E DECADENZA , RESTITUZIONE DI SOMME , CONTI CORRENTI BANCARI , DEPOSITI BANCARI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Molinari** ([Misto](#), [Italia dei valori](#)) (dato conto della nomina il 23 febbraio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. **Francesco Molinari** ([Misto](#), [Italia dei valori](#)) nominato nella seduta pom. n. 509 dell'11 luglio 2017 (proposto testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)** in sede referente il 19 ottobre 2016.

Annuncio nella seduta ant. n. 704 del 19 ottobre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2490

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VACCIANO , MUSSINI , BENCINI , MOLINARI , DE PIETRO , SIMEONI , CASALETTO , PEPE , MASTRANGELI e BELLOT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2016

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

Onorevoli Senatori. -- Con il cambio di strategia che regola i depositi di contante presso intermediari bancari, un tempo molto meno vincolati e più redditizi grazie a generosi tassi di interesse, è noto come siano nati problemi nell'armonizzazione della politica finanziaria odierna e i meno sofisticati accordi già stipulati nei decenni scorsi. È in questo contesto che si colloca il contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1965, e la banca UNICREDIT. Quest'ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra affidata, oppure della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.

In particolare, il depositante è ricorso alla conciliazione offerta sia dall'Ombudsman (giurì finanziario) che dell'ABF (arbitro bancario finanziario), organismi giuridici riconosciuti volti alla risoluzione delle controversie bancarie attraverso l'arbitrato. Con la decisione n. 266 del 22 aprile 2010, il presidente del collegio di Milano dell'ABF non accoglie il ricorso del privato adducendo una motivazione per la quale: «la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti».

La paventata prescrizione e il verdetto di non accoglimento del ricorso non sono decisioni autonome del collegio dell'ABF, ma delibere vincolate alla giurisprudenza nazionale della Corte di cassazione, in quanto: «il riferimento al diritto comprende anche il riferimento al diritto giurisprudenziale, ossia alla consuetudine normativa espressa mediante le pronunce reiterate della corte di legittimità. Nell'attuale assetto ordinamentale l'apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità, nell'espletamento della funzione di «nomofilachia» della Corte di cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti (Cassazione, sezione III, sentenza n. 10741 dell'11 maggio 2009,). A tali regole di diritto il Collegio è chiamato ad attenersi»;

In seguito, con decisione n. 1217 del 18 aprile 2012, l'ABF conclude l'analisi di un ulteriore caso, con un netto cambio di rotta interpretativa chiamato *revirement*, con il quale viene dato ordine di corresponsione sia dell'importo del libretto che degli interessi maturati: «In tale sentenza, infatti, il collegio giudicante, rimeditata la questione, ha ritenuto di doversi discostare dalle precedenti decisioni della stessa corte (...). Il Collegio può non condividere tutte le ragioni addotte dalla Corte di cassazione per motivare il nuovo orientamento, ma in conformità con le proprie precedenti ragioni del

decidere, ritiene di doversi prontamente uniformare a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità». In particolare, nella stesura della decisione è stata inserita parte della sentenza della Cassazione civile, sezione I, n. 788 del 20 gennaio 2012, che spiega il motivo del *revirement* dell'arbitrato: «Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L'obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva *ipso iure* dall'avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l'obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante, non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca».

Per tutto quanto esposto si ritiene necessaria la presentazione del presente disegno di legge, al fine di chiarire in modo netto e univoco il diritto di un depositario di libretto di risparmio alla restituzione da parte della banca delle somme in esso contenute e i relativi termini di decorrenza della prescrizione del diritto dei depositanti alla restituzione delle somme di loro spettanza.

Vista l'importanza e la delicatezza della materia trattata si auspica una rapida approvazione del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato a favore del possessore di un libretto di risparmio bancario.

Art. 2.

(Obbligo alla restituzione delle somme depositate nel libretto di risparmio)

1. Ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca deve restituire le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante.

Art. 3.

(Prescrizione del diritto alla restituzione del credito)

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2490
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

Titolo breve: *Prescrizione del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 461 \(ant.\)](#)

23 febbraio 2017

Congiunzione di

[S.2631](#)

[N. 463 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Adottato testo
base T.U. del
relatore.

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 3
marzo 2017 alle
ore 12:00

Testo unificato
pubblicato in
allegato

[N. 466 \(pom.\)](#)

8 marzo 2017

Allegato al
resoconto nuovo
testo unificato

[N. 469 \(pom.\)](#)

15 marzo 2017

[N_486 \(pom.\)](#)
10 maggio 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione

[N_503 \(pom.\)](#)
27 giugno 2017

[N_504 \(pom.\)](#)
28 giugno 2017

[N_509 \(pom.\)](#)
11 luglio 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione
Effettuato
coordinamento.
Allegato al
resoconto testo
unificato della
Commissione
proposta di
coordinamento del
relatore Esito:
concluso l'esame
proposto testo
unificato

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N_531 \(pom.\)](#)
4 ottobre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.2631](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 461 (ant.) del 23/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
461^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio**

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Esame del disegno di legge n. 2490, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2631, e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 2490 e n. 2631, in considerazione dell'affinità della materia e dei contenuti.

La Commissione conviene.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) illustra i disegni di legge in titolo, rilevando come essi rechino norme di interpretazione autentica finalizzate a sanare una situazione di incertezza giuridica che penalizza i clienti delle banche. In particolare l'intervento del legislatore consiste nel definire la decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a contratti di deposito sottoscritti con l'istituto bancario, facendolo decorrere dalla data della richiesta di restituzione.

Si riserva di redigere un testo unificato dei disegni di legge in esame e propone di valutare la

possibilità di una successiva riassegnazione in sede deliberante.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conviene. Auspica in particolare un rapido e positivo *iter*, in ragione della possibilità di rendere concretamente un utile servizio ai cittadini.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) rimarca l'opportunità dei disegni di legge in titolo, tenuto conto del notevole contenzioso presso gli organi giurisdizionali e le sedi arbitrali, riguardante in generale valori di modesta entità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(624\)](#) **MARTELLI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena*, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(895\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*

[\(1020\)](#) **Paola DE PIN ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena*

[\(2160\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato*

[\(2163\)](#) **Paolo ROMANI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano*

[\(2175\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2178\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(2187\)](#) **Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2196\)](#) **GIROTTI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza*

[\(2197\)](#) **LUCIDI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di*

risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
(2202) TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
(2547) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
(2591) MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
(Doc. XXII, n. 30) BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Doc. XXII, n. 37) CAPPELLETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) presenta l'emendamento 4.1 (pubblicato in allegato), predisposto allo scopo di adeguare il testo in esame alla condizione contemplata nel parere trasmesso dalla Commissione Giustizia.

In relazione alle questioni sottese agli emendamenti accantonati, informa che sono in corso approfondimenti tecnici e politici che motivano un successivo esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [624](#), [895](#), [1020](#), [2160](#), [2163](#), [2175](#), [2178](#), [2187](#), [2196](#), [2197](#), [2202](#), [2547](#), [2591](#), Doc. XXII, n. 30,
Doc. XXII, n. 37

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.».

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 463 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 1º MARZO 2017
463ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), facendo riferimento a quanto convenuto nella seduta dell'Ufficio di Presidenza precedentemente svolta, interpella il rappresentante del Governo circa la disponibilità a un intervento in Commissione finalizzato a fornire elementi utili a impostare il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di giochi.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità a essere audito riguardo la materia dei giochi, che riferisce essere stata di recente oggetto del confronto del Governo con le Regioni e gli Enti locali.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di programmare a breve l'audizione del sottosegretario Baretta, nonché un'audizione del vice ministro Casero sulla materia delle Agenzie fiscali.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) presenta e illustra una proposta di testo unificato (pubblicato in allegato), che propone di adottare quale testo a cui riferire gli emendamenti. Ritene peraltro che il tenore dell'intervento normativo potrebbe motivare la richiesta di trasferimento in sede deliberante.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone le ore 12 di venerdì 3 marzo quale termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [2490](#), [2631](#)

NT

IL RELATORE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1841 del Codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o con un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

Art. 2.

*(Obbligo alla restituzione delle somme depositate
nel libretto di risparmio)*

1. Ove nel contratto di cui all'articolo 1, le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme su richiesta del depositante.

Art. 3.

*(Prescrizione del diritto alla restituzione
del credito)*

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 466 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
466^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 ([n. 390](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [SUSTA](#) (PD) si sofferma in primo luogo sulla disciplina vigente del commercio dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Passa quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che innova sensibilmente la disciplina della materia e attua la delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 2015. Detta norma prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (cosiddetti "compro oro"). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di compravendita dell'oro e alla rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio. Nella premessa allo schema in esame viene inoltre citato l'articolo 2, paragrafo 7 della nuova direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o

abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti: si definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati.

L'articolo 2 chiarisce le finalità e l'ambito applicativo dello schema, che introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro tenuto e gestito dall'OAM - Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies*, Testo unico Bancario.

L'articolo 4 individua gli obblighi di identificazione della clientela a carico dei compro oro.

L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro. In particolare viene disposto l'obbligo dell'uso di un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, con l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredate tra l'altro della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, per ricostruire pienamente l'ulteriore impiego e l'eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo. Si rilascia al cliente, a conclusione dell'operazione, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

Con l'articolo 6 si disciplinano gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività. Gli operatori devono adottare sistemi di conservazione che - tra l'altro - siano idonei a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite. All'articolo 7 si prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio.

L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro, mentre l'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM.

Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro. L'omessa identificazione del cliente con le modalità di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Tale sanzione si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Ai sensi del comma 3, l'omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Per violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, tutte le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Sono previste norme specifiche per le violazioni ritenute di minore gravità, con possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo. L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio. Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, mentre l'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

All'articolo 13 sono specificate ulteriori disposizioni procedurali. L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 14 contiene le norme transitorie e finali. In primo luogo l'Organismo avvia la gestione del registro degli operatori compro oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che fissa le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso. Per migliorare il patrimonio informativo dell'ISTAT nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva la necessità di modifiche al testo in esame al fine di rafforzare il sistema dei controlli. In particolare segnala l'opportunità dell'acquisizione da parte dell'operatore compro oro della copia del documento di identità del venditore; suggerisce un abbassamento a 500 euro in riferimento alla norma sulla tracciabilità dei pagamenti e fa presente la congruità di prevedere la conservazione nella scheda del bene acquistato di almeno 2 foto dello stesso. Ritiene inoltre opportuno prevedere un obbligo di tenuta della documentazione di 10 anni e ritiene necessario dettagliare le infrazioni di minore gravità di cui all'articolo 10, comma 5: senza specificazioni la disposizione richiamata dovrebbe essere più opportunamente espunta.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riconosce la ragionevolezza del rilievo concernente le foto, in quanto un solo documento fotografico è insufficiente all'identificazione certa di beni quali le monete.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) richiama l'attenzione sulla ragguardevole entità della diffusione sul territorio degli esercizi di compro oro, che presuppone un'attività di controllo efficace da parte della Guardia di Finanza solo a condizione della disponibilità di risorse adeguate.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) rileva l'importanza del provvedimento in esame e propone lo svolgimento dell'audizione dell'OAM, volta in particolare a informare la Commissione circa l'entità dell'impegno concernente la tenuta del registro degli operatori compro oro. Sollecita quindi una riflessione sull'opportunità di prevedere la creazione di una banca dati informatica che renda possibile la tracciabilità e l'effettuazione di ricerche sulle singole operazioni compiute vista l'assenza di riferimenti alla digitalizzazione dei dati acquisiti dagli operatori. Esprime quindi perplessità sulla previsione dell'interdizione all'iscrizione nel registro per affini e congiunti recata dall'articolo 11 in conseguenza della violazione di obblighi commessa da un operatore già iscritto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si esprime favorevolmente riguardo alla proposta di svolgimento dell'audizione, osservando l'esigenza di approfondire la portata di un fenomeno commerciale notevolmente complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione

del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*), dopo aver fatto presente che non risultano presentati emendamenti presenta una nuova versione del proprio testo unificato, pubblicata in allegato. Specifica che nella riformulazione del testo ha tenuto conto dell'opportunità di menzionare esplicitamente, oltre agli istituti bancari, la società Poste Italiane, nonché di prevedere un coordinamento con la disciplina vigente in materia di conti dormienti. Precisa inoltre di avere ritenuto congruo espungere i precedenti riferimenti all'articolo 106 del testo unico bancario e ad alcuni articoli del codice civile, concernenti in particolare la disciplina delle cassette di sicurezza, la cui natura civilistica è del tutto estranea alla disciplina del conto bancario.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) segnala l'elevata difficoltà per gli eredi cagionata dall'ordinamento vigente in relazione alla conoscenza della sussistenza o meno di contratti riguardanti cassette di sicurezza e conti bancari. A tale riguardo auspica una riflessione sulla possibilità di superare gli inconvenienti costantemente posti in evidenza nei casi di successione ereditaria attraverso il ricorso a strumenti informatici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2490, 2631](#)**

NT

IL RELATORE

**Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di

banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Art. 2.

*(Obbligo alla restituzione delle somme depositate
nel libretto di risparmio)*

1. Ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste Italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante.

Art. 3.

*(Prescrizione del diritto alla restituzione
del credito)*

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste Italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 469 (pom.) del 15/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
469ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio**

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea. Menziona quindi la questione della difficoltà degli eredi di venire a conoscenza della sussistenza di cassette di sicurezza, sollevata nel corso del dibattito, facendo presente che essa è sostanzialmente estranea alla materia dei disegni di legge in titolo, e richiederebbe un disegno di legge specifico volto a innovare la disciplina codicistica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rimarca la rilevanza della questione del diritto alla conoscenza degli eredi, riconosciuta ampiamente nell'ambito della società civile, la quale merita pertanto il dovuto approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(212\)](#) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra*

[\(220\)](#) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra*

[\(1542\)](#) *MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra*

[\(1742\)](#) *Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GIACOBBE](#) (PD) anticipa brevemente i contenuti dei disegni di legge in esame, riservandosi di svolgere un'esposizione più dettagliata nella prossima seduta utile, anche in vista della individuazione di un testo base per la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1473\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(22\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) *ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) *ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) *Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) *Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) *BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) *Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) *Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 1.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che l'inizio della seduta di domani, già convocata alle ore 14,30, è posto a 15 minuti dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1473](#)

1.7 (testo 2)

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

All'articolo 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne, latte in polvere e liquido per neonati;».

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 486 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
486^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2616\)](#) **STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale ha la parola la relatrice [PEZZOPANE](#) (PD), la quale esprime una valutazione favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, facendo riferimento alla congruità dell'estensione della disciplina sull'agriturismo al settore enoturistico, che si è rivelata vantaggiosa.

Il vice ministro CASERO invita la Commissione a compiere gli opportuni approfondimenti sul testo in esame, facendo presente che il regime comune forfettario per i produttori agricoli si applica in presenza delle condizioni di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, le quali non sembrano sussistere con riferimento all'attività oggetto del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), richiamando il buon punto di equilibrio costituito dal testo unificato presentato dal relatore, sottolinea l'opportunità di uno svolgimento sollecito del seguito dell'esame congiunto, per il quale è necessario sollecitare la trasmissione dei pareri prescritti.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) rammenta la proposta già avanzata circa il trasferimento alla sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso, riservandosi di acquisire il consenso dei Gruppi e del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avvisa che un'ulteriore seduta della Commissione è convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 503 (pom.) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
503^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 ([n. 413](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) segnala l'opportunità di valutare l'integrazione del provvedimento in esame con una previsione volta a disciplinare il ricorso a strumenti informativi di immediata lettura concernenti il rischio connesso alle singole operazioni di acquisto di prodotti finanziari. Ritiene inoltre che il quadro normativo in materia di segnalazioni delle violazioni debba essere rafforzato attraverso la previsione dell'istituzione di strutture dedicate alla raccolta e al trattamento delle segnalazioni interne ed esterne presso le autorità di vigilanza, corredate da un quadro di garanzia idoneo a tutela degli autori delle segnalazioni.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide le osservazioni del senatore Vacciano,

ricordando in particolare l'attenzione già più volte dedicata dalla Commissione al tema dell'informazione a favore dei risparmiatori, anche nell'interazione con le istituzioni dell'Unione europea. Dichiara quindi chiusa la discussione generale. Si riserva infine di redigere e di mettere a disposizione dei commissari una bozza di parere, che potrà essere messa in votazione nella seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) rammenta la presentazione da parte del relatore Moscardelli di emendamenti volti a garantire la compatibilità del disegno di legge in esame con i vincoli di bilancio. Auspica pertanto che la 5ª Commissione possa esprimersi al più presto in merito a tali proposte, così da consentire una ripresa in tempi rapidi dell'*iter*.

Il vice ministro CASERO assicura la disponibilità del Governo a valutare le questioni di merito del disegno di legge.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di prendere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione bilancio al fine di sollecitare il proseguimento dell'esame in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

(1542) MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra

(1742) Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il vice ministro CASERO fa presente la necessità di approfondire le questioni di copertura finanziaria del testo unificato in esame anche in vista delle valutazioni della Commissione bilancio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sollecita il Governo a farsi parte attiva al fine di consentire che la trattazione sugli aspetti finanziari avvenga celermente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il vice ministro CASERO fa presente che il Governo sta compiendo approfondimenti sul testo unificato in esame rispetto a rilievi e osservazioni in merito alla portata della proposta di legge.

La senatrice [GUERRA](#) (Art.1-MDP) suggerisce la trasmissione in via informale delle risultanze al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUERRA](#) (Art.1-MDP) sollecita rassicurazioni circa la possibilità che la Commissione disponga di tempi adeguati per l'esame decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, concernente la liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, tenuto conto che il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato alla Camera dei deputati.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) garantisce il proprio impegno affinché la Commissione

possa dedicarsi in modo congruo all'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 504 (pom.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
504ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro per l'economia e le finanze Casero.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza della Banca centrale europea, accompagnato dal dottor Alessandro Giovannini e dalla dottoressa Bruna Szego.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione di

rappresentanti della Banca centrale europea

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce l'audizione.

Il dottor ANGELONI fa presente che le istituzioni dell'Unione europea sono impegnati nell'esame della disciplina bancaria alla luce dell'esperienza recente, tenendo conto che una buona normativa è presupposto necessario per una vigilanza efficace.

Per quanto riguarda le nuove proposte in materia bancaria nota che le modifiche in esame attuano importanti *standard* regolamentari di origini internazionali, fra i quali rilevano il coefficiente netto di finanziamento stabile, il coefficiente di leva finanziaria e il riesame del trattamento prudenziale del portafoglio di negoziazione, al fine di conseguire un'impostazione prudenziale maggiormente attenta al rischio. Riguardo alla BRRD rilevano il recepimento degli *standard* in materia di capacità di assorbimento delle perdite e la revisione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, finalizzati a rafforzare gli strumenti di vigilanza e la complessiva solidità del sistema. La proposta della Commissione europea crea una nuova categoria di debito bancario *senior* non privilegiato, che si colloca in posizione intermedia fra i debiti subordinati e le passività di rango superiore, fra le quali sono compresi i depositi.

Ritiene che si dovrebbe introdurre nella gerarchia dei creditori un trattamento preferenziale per tutti i depositanti, così da potenziare l'efficacia del *bail in*, consentendone l'applicazione ad altri strumenti di debito prima dei depositi.

Le proposte riguardano anche la presenza nell'area dell'euro delle banche costituite al di fuori dell'Unione europea. A questo riguardo è contemplato l'obbligo di costituire nel territorio dell'Unione europea una società intermedia capogruppo, tenuta ad assicurare la vigilanza. E' inoltre opportuna la proposta di concedere deroghe all'applicazione dei requisiti di capitale e di liquidità all'interno di gruppi operanti nell'Unione europea su base transfrontaliera.

La Commissione europea ritiene che le decisioni di secondo pilastro debbano essere regolate da norme tecniche dell'autorità bancaria europea; regole rigide non consentono tuttavia di affrontare le varie situazioni che possono verificarsi in concreto. Le proposte riducono anche la capacità della vigilanza di raccogliere informazioni e inoltre non assicurano un'armonizzazione sufficiente, posto che la vigilanza unica è chiamata a operare secondo quadri giuridici diversi nei vari ordinamenti.

Per quanto riguarda l'introduzione delle nuove regole contabili rileva in particolare l'esigenza di prevedere un'opportuna gradualità.

In riferimento alla gestione delle crisi bancarie osserva che nel periodo dal 2008 al 2016 gli aiuti pubblici nell'area dell'euro sono stati superiori a 200 miliardi, corrispondenti a circa il 2 per cento del PIL della medesima area. Ricorda quindi il quadro di riferimento europeo costituito dalla BRRD e dal regolamento del meccanismo di risoluzione unico. In tale ambito è disciplinata la fase preparatoria alla gestione delle crisi, che prevede la preparazione di piani di risoluzione, sottoposti alla valutazione della BCE. Rispetto alla gestione della crisi la BRRD richiede all'autorità competente di dichiarare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto. L'autorità preposta avvia quindi l'azione di risoluzione avvalendosi di uno degli strumenti disponibili. Nel processo la Commissione europea ha un ruolo fondamentale nei casi in cui siano contemplati aiuti di Stato. Anche se la risoluzione viene evitata il ricorso ad aiuti di Stato impone la previa condivisione degli oneri, limitata agli azionisti e ai creditori subordinati.

La BRRD contiene disposizioni volte a prevenire instabilità finanziaria o altri effetti indesiderati, fra le quali è compresa la ricapitalizzazione precauzionale, con il ricorso a fondi pubblici, limitatamente alle banche dichiarate solvibili. La BRRD consente inoltre di escludere talune passività dal *bail in*. Gli Stati possono inoltre concedere agli enti pubblici nel contesto di processi ordinati di

liquidazione nel caso di enti non in grado di ripristinare la redditività a lungo termine.

Per quanto riguarda la verifica dell'esperienza compiuta risulta in primo luogo fondamentale la determinazione corretta da parte della BCE del momento dell'insolvenza. Sono stati inoltre segnalati i rischi legati alla complessità delle procedure e all'elevato numero di soggetti coinvolti; tali timori sono stati smentiti dagli esiti e dalle modalità delle procedure attuate. Per quanto riguarda la possibilità che le nuove regole, limitando gli spazi dell'intervento pubblico, possono generare instabilità rileva che non si è verificato alcun caso di contagio destabilizzante, in quanto la fiducia dei depositanti degli investitori sia orientata nel senso di rafforzare le banche ritenute più forti sul mercato. In relazione all'alto ammontare di strumenti rischiosi acquistati dal pubblico è importante che le banche interessate verifichino le consistenze effettive e favoriscano la ricollocazione presso investitori professionali.

Facendo riferimento alle modalità scelte per la liquidazione delle due banche venete fa presente che l'operazione è stata eseguita nel rispetto della normativa europea, pur sussistendo preoccupazione circa la possibilità che la liquidazione nazionale, applicata a banche vigilate direttamente dalla BCE, possa costituire un precedente atto a favorire futuri aggiramenti delle regole. Risulta pertanto utile la riflessione su tale esperienza da parte della Commissione europea.

I Parlamenti nazionali possono peraltro svolgere un ruolo importante nel sostegno dell'operato delle autorità bancarie. Queste, grazie agli strumenti dell'unione bancaria, mettono in atto una vigilanza di qualità più elevata. Non sarà comunque possibile escludere del tutto debolezze e dissesti, per cui è essenziale disporre di un quadro di riferimento per la gestione efficace e ordinata delle crisi. La Commissione europea sta ultimando un'analisi dettagliata del funzionamento della vigilanza unica; l'esito di tale lavoro, che sarà presto pubblicato, consentirà ai Parlamenti e all'opinione pubblica di conoscere maggiormente la funzione di vigilanza della BCE.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) mette in evidenza l'importanza del contributo apportato all'indagine conoscitiva dall'intervento del dottor Angeloni.

Ha quindi la parola la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), la quale dissente in merito alle valutazioni espresse riguardo ai risultati conseguiti dalle autorità di vigilanza, smentiti dal succedersi di situazioni di crisi, che a loro volta, contraddicono le reiterate affermazioni circa le solidità del sistema bancario. Ulteriori elementi di criticità riguardano le modalità di intervento nei casi della Banca Monte dei Paschi di Siena e delle banche recentemente poste in liquidazione. Osserva che la constatata mancanza di ritiro della liquidità dal settore bancario nel suo complesso non esclude la generale carenza di fiducia da parte del pubblico. Esprime quindi il timore che i casi di crisi delle banche italiane vengano sfruttati in quanto possibilità di sperimentazione di diversi sistemi di intervento, che complessivamente indeboliscono il sistema bancario italiano nei confronti della speculazione finanziaria.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che la tenuta del livello dei depositi bancari sia riconducibile semplicemente alla percezione di un livello di rischio inferiore rispetto ad altri impieghi, nel quadro di una complessiva carenza di fiducia e di grave incertezza diffusa tra i risparmiatori. Rileva inoltre che l'opinione pubblica percepisce una poco giustificabile diversità delle scelte di intervento rispetto ai diversi casi di crisi bancaria verificatisi in Italia negli ultimi anni, caratterizzati talvolta dal ricorso a risorse pubbliche.

La senatrice [GUERRA](#) (Art.1-MDP) pone un quesito in merito alle possibilità di attuazione della ricollocazione delle obbligazioni detenuti da investitori *retail*. Chiede inoltre una valutazione sull'opportunità di un rafforzamento o di una revisione del quadro normativo in materia di gestione delle crisi, alla luce del provvedimento adottato in riferimento alle due banche venete.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) osserva che i contribuenti, anche in vigenza di norme quali quelle sul

bail in, siano esposti ai rischi di crisi degli istituti bancari, cui sono peraltro chiamati a far fronte anche in qualità di risparmiatori. Afferma inoltre che l'assenza di dure sanzioni nei confronti degli amministratori scorretti favorisce il clima complessivo di sfiducia.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) pone quesiti in ordine all'ipotesi di estendere la garanzia dei depositi alle obbligazioni bancarie di valore non superiore ai 100 mila euro detenute dai risparmiatori, alla disciplina delle condizioni di vigilanza per gli istituti bancari di Stati membri nell'ambito della disciplina MiFID 2, nonché alla ricollocazione di titoli detenuti da investitori *retail*.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto-Idv) valuta positivamente le osservazioni in merito alle disposizioni sulla gerarchia dei creditori. Chiede quindi valutazioni sulla possibilità di mettere a disposizione degli investitori strumenti di informazione di particolare semplicità e sull'opportunità di prevedere la separazione dei modelli bancari.

Il dottor ANGELONI osserva che le autorità di vigilanza sono impegnate ai fini della migliore ponderazione nei casi di dichiarazione degli stati di crisi degli istituti bancari, così da coniugare la tempestività dell'intervento con la possibilità per la banca di adeguarsi ai requisiti richiesti dalle autorità. Rileva quindi che il permanere di un alto livello di liquidità nel sistema bancario è indicativo della sussistenza di un sufficiente livello di fiducia, pur nell'ambito di un ampio processo di ristrutturazione e di adeguamento dell'intero settore che, in definitiva, premia gli enti creditizi giudicati più affidabili. Rileva quindi che le regole europee in materia di gestione delle crisi hanno trovato applicazione in altri Stati europei e non solamente in Italia. Prosegue rilevando che le scelte dei risparmiatori riguardo il deposito sono influenzate dalla qualità della gestione dei singoli istituti di credito. Osserva che le modalità degli interventi sono graduati in funzione delle scelte compiute nei singoli Stati membri anche in riferimento alla possibilità di impiegare risorse pubbliche. Nel caso delle banche venete poste in liquidazione ritiene sia stata presa in considerazione la proposta di intervento maggiormente credibile presentata da un istituto bancario. Si sofferma poi sull'opportunità di un adeguato rapporto tra le banche e i risparmiatori, con la finalità di una maggiore protezione di questi ultimi. Riguardo all'opportunità di modifica delle modalità di trattamento delle situazioni di crisi osserva la congruità di un'attenta valutazione da parte della Commissione europea dell'impatto della normativa a partire dalla comunicazione in materia bancaria del 2013 fino alla BRRD.

Rileva come le autorità di vigilanza abbiano affrontato le situazioni di irregolarità comminando le sanzioni previste, mentre i casi connotati da rilevanza penale sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Ritiene che la garanzia degli investimenti obbligazionari equiparata a quella accordata ai depositi sia da verificare alla luce della compatibilità con la disciplina europea, pur risultando preferibile privilegiare i depositi in ragione della loro rilevanza economica e sociale, mentre l'acquisto di titoli obbligazionari costituisce una forma di investimento e risponde quindi a logiche differenti. Per quanto riguarda la trasparenza, peraltro di competenza di altre autorità, e la tutela degli investitori conviene circa la rilevanza da accordare a strumenti informativi sintetici.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ringrazia l'audit e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa. Fa inoltre presente che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a Presidente dell'Istituto per il credito sportivo ([n. 108](#))

(Parere al Ministro per lo sport. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, ricapitolando in primo luogo gli elementi normativi alla base della stessa. Dà quindi conto del *curriculum* del dottor Abodi e, rilevandone l'adeguatezza rispetto alla disciplina richiamata, propone l'espressione di un parere favorevole.

La proposta del relatore è quindi messa in votazione.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo. Esprime in primo luogo riserve in merito ai rapporti dell'istituto per il credito sportivo con la società di sviluppo infrastrutturale presieduta dal dottor Abodi. Rileva quindi la mancanza di esperienza nel settore bancario e, più in generale, auspica un ripensamento del Governo circa i propri criteri di nomina.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP-CpE-NCD) considera adeguato il profilo del dottor Abodi e dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) ritiene che, particolarmente in seguito a una fase di commissariamento, è necessario che l'istituto per il credito sportivo sia presieduto da una persona esperta in materia creditizia. Preannuncia pertanto il voto contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto contrario.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Prendono quindi parte alla votazione i senatori [AIROLA](#) (M5S), [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in sostituzione del senatore Zeller), [BONAIUTI](#) (AP-CpE-NCD), [BOTTICI](#) (M5S), [CARRARO](#) (FI-PdL XVII), [DLBIAGIO](#) (AP-CpE-NCD) (in sostituzione del senatore Luigi Marino), [GIACOBBE](#) (PD), [GUERRA](#) (Art. I-MDP), [Eva LONGO](#) (ALA-SCCLP), [LUCHERINI](#) (PD), [MOLINARI](#) (Misto-Idv), [MOSCARDELLI](#) (PD), [PEZZOPANE](#) (PD), [Gianluca ROSSI](#) (PD), [SUSTA](#) (PD), [TOSATO](#) (LN-Aut), [TURANO](#) (PD) e [VACCIANO](#) (Misto), nonché il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD).

Con 13 voti favorevoli, 5 voti contrari e un'astensione, la proposta di parere favorevole risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro CASERO dà conto dell'attività di verifica del Governo riguardo il testo unificato in esame, che potrà consentire in tempi brevi di procedere alle fasi successive della trattazione.

Il relatore MOLINARI esprime soddisfazione per l'intervento del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2236\)](#) **Gianluca ROSSI ed altri.** - *Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto della presentazione della versione corretta dell'emendamento del relatore 1.200, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

N. [2236](#)

1.200 (CORRETTO)

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2017."

1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 509 (pom.) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
509ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri.** - **Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio**

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - **Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) ricapitola i contenuti del testo unificato già adottato dalla Commissione (pubblicato in allegato).

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) chiede delucidazioni sul termine decennale per la prescrizione del diritto alla restituzione del credito dalla data della relativa richiesta, di cui all'articolo 3.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) richiama la disciplina codicistica in materia di prescrizione. Precisa inoltre che le norme in esame consentono di affrontare questioni emersi negli anni passati e

che hanno visto i titolari dei libretti rivolgersi alle istanze giudiziarie e stragiudiziarie con alterni esiti.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) rammenta che all'origine delle proposte legislative in esame si pongono i dinieghi opposti dagli istituti bancari ai titolari di libretti che avevano richiesto la restituzione del deposito, motivati dalla mancanza sopravvenuta delle scritture contabili. Il riferimento al termine decennale è a suo avviso utile a rendere il testo equilibrato riguardo le relazioni tra gli utenti e il sistema bancario.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) manifesta dubbi circa la fondatezza delle motivazioni degli istituti bancari nei casi di diniego richiamati, che possono fare emergere aspetti di scarsa trasparenza.

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sul testo in esame.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto della proposta di coordinamento presentata dal relatore (pubblicata in allegato), che pone quindi in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) registra il voto unanime.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato esaminato, così come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) prende atto dell'unanimità dei voti e sollecita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere il proprio consenso a richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Si esprimono a favore in rappresentanza dei rispettivi Gruppi le senatrici [BOTTICI](#) (*M5S*) e [GUERRA](#) (*Art.1-MDP*) e i senatori [TOSATO](#) (*LN-Aut*), [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*), [VACCIANO](#) (*Misto*) e [Gianluca ROSSI](#) (*PD*). Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di acquisire l'assenso dei Gruppi non presenti nella seduta odierna ai fini della richiesta dell'assegnazione alla sede deliberante.

La seduta termina alle ore 15,55.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2490_2631](#)

NT

IL RELATORE

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti su conti, depositi bancari e libretti di risparmio

Art. 1.

(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di

somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli da 1834 a 1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o con Poste italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Art. 2.

*(Obbligo alla restituzione delle somme depositate
nel libretto di risparmio)*

1. Ove, nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante.

Art. 3.

*(Prescrizione del diritto alla restituzione
del credito)*

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [2490, 2631](#)

Coord

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «la banca» inserire le seguenti: «o la società».

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 531 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017
531^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2837\)](#) [Mauro Maria MARINO](#) ed altri. - *Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti presentati, in attesa dell'eventuale presentazione di emendamenti da parte della relatrice.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a fornire indicazioni di massima circa i costi del disegno di legge di riforma, in assenza sia di una disposizione di copertura che di relazione tecnica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), pur comprendendo le ragioni della sollecitazione avanzata dalla senatrice Bottici, osserva che l'approfondimento nel merito, secondo gli orientamenti emersi nelle scorse sedute, appare al momento prevalente rispetto ai profili di copertura.

Il vice ministro CASERO riepiloga il possibile *iter* del disegno di legge rispetto all'inserimento

delle disposizioni in titolo nella prossima manovra di bilancio, osservando che la valutazione preliminare sollecitata dalla senatrice Bottici potrebbe determinare un allungamento dei tempi di esame.

A giudizio della relatrice [GUERRA](#) (*Art. I-MDP*) sia la quantificazione degli oneri che i profili di copertura, che eventuali affinamenti e miglioramenti del testo, potranno essere opportunamente valutati se e quando le disposizioni entreranno a far parte della manovra di bilancio. Ricorda infatti che l'*iter* che si va profilando assume una sua plausibilità a condizione che la Commissione termini i propri lavori nel corso della prossima settimana. A tale proposito si riserva di formulare proposte emendative dopo una opportuna interlocuzione con il Governo.

Il vice ministro CASERO condivide l'osservazione della relatrice, sottolineando il rischio che un esame preliminare dei profili finanziari possa ostacolare il cammino prefigurato.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) prende atto degli orientamenti espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma sollecita nel contempo un'indicazione anche di massima rispetto alla quantificazione degli oneri.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia quindi il seguito dell'esame, esprimendo peraltro la preoccupazione che il lavoro di approfondimento della Commissione vada vanificato - per la ristrettezza dei tempi o per la distanza delle posizioni espresse - dando modo poi al Governo di far approdare le norme nella manovra di bilancio nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: allo stato dei fatti, sarebbe un esito paradossale non auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*) informa la Commissione che la proposta emendativa da lui presentata per la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal disegno di legge è all'esame della Commissione bilancio per il previsto parere: suggerisce quindi di rinviare il voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane ([n. 1052](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sottolinea l'esigenza di coordinare l'*iter* dell'affare assegnato con le decisioni che stanno emergendo in sede europea.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*), nel riepilogare i termini della propria relazione illustrativa, ritiene opportuno che la Commissione esamini l'affare assegnato entro il 17 ottobre, termine della consultazione pubblica posta in essere dalla Commissione europea. Preannuncia quindi per la prossima settimana la predisposizione di uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 ([n. 1053](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) ritiene imprescindibile e urgente conoscere l'orientamento del Governo in materia di riforma del sistema dei confidi, dopo la decadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa; sollecita quindi il rappresentante del Governo a compiere gli opportuni approfondimenti per consentire una rapida conclusione dell'affare assegnato in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva da parte

della Camera dei deputati del disegno di legge sul contrasto al finanziamento della produzione delle mine antiuomo già approvato in deliberante dalla Commissione. Richiama poi l'attenzione del rappresentante del Governo, nonché dei Gruppi, sulla richiesta di assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge n. 2490 e connessi in materia di termine prescrizione del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio, già approvato in sede referente nel luglio scorso, rimasta finora inevasa.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2490
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

Titolo breve: *Prescrizione del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N_183 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.2631](#)

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

[N_184 \(pom.\)](#)

14 marzo 2017

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 740 \(pom.\)](#)

16 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Discusso

congiuntamente:

[S.2631](#)

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 768 \(pom.\)](#)

5 luglio 2017

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 769 \(ant.\)](#)

6 luglio 2017

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 251 \(ant.\)](#)

15 marzo 2017

Esito: Non
ostativo

Discusso

congiuntamente:

[S.2631](#)

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2017
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

[\(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A\)](#) *Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile*
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A)

(Doc. XXII, nn. 30 e 37-A)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero ([n. 383](#))

(Osservazioni alle Commissioni 3ª e 7ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La sottocommissione conviene.

([2673](#)) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

([2674](#)) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(2490\)](#) **VACCIANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che, all'articolo 2, comma 1, alcuni degli ambiti previsti nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, non espressamente indicati nella norma di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, possano essere ricondotti alle espressioni "patrimonio e produzione culturale" e "creatività connessa alla sfera estetica", presenti nella disposizione di delega.

Rileva, inoltre, all'articolo 5, comma 1, lettera d) e all'articolo 7, comma 1, lettera d), l'opportunità di inserire il riferimento al comma 2 dell'articolo 4, al fine di chiarire se i soggetti con i quali le istituzioni scolastiche possono promuovere partenariati siano quelli pubblici e privati, accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato ([n. 384](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, invitando la Commissione di merito a verificare la completezza delle abrogazioni previste dall'articolo 26,

Concorda la Sottocommissione.

([2484](#)) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([2603](#)) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2017
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 38.0.500, rimesso dall'Assemblea alla Commissione di merito e riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ([n. 379](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ([n. 380](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 3, commi 6 e 8 - in sede di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti - l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza degli enti locali. In riferimento all'articolo 3, comma 7, appare necessario prevedere espressamente un termine per la selezione degli interventi sul territorio ai fini della costruzione di Poli per l'infanzia.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che, all'articolo 5, comma 2, la previsione dell'obbligo di contribuire in via diretta al pagamento degli oneri di trasporto pubblico degli alunni appare lesiva delle competenze regionali e locali in materia, il cui rispetto è espressamente previsto dal criterio direttivo contenuto nella disposizione di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera f) della legge n. 107 del 2015. Quanto all'articolo 11, segnala che la disposizione ivi prevista, nell'istituire la conferenza nazionale per il diritto allo studio, può considerarsi conforme al principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 181, lettera f), della legge n. 107 del 2015, solo nel presupposto che la creazione della conferenza sia funzionale alla definizione dei criteri essenziali delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona e ai servizi strumentali, a garanzia dell'effettività del diritto allo studio.

Concorda la Sottocommissione.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
740ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del testo, che appare necessario aggiornare la cadenza temporale dell'onere stabilita dal comma 4. Preso altresì atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre acquisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.101. Occorre altresì valutare l'emendamento 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all'articolo 5 possano essere svolte con le risorse previste dall'articolo 8. Occorre altresì acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali. Infine, in relazione all'articolo 8 occorre un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.1 che, sostituendo l'intero testo dell'articolo 3, rende più complessa la manifestazione del consenso. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.1 testo 2/3. Occorre altresì valutare le proposte 4.1 (testo 2) in relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena disponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, l'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione, cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale anche per la proposta 3.1 nella parte che modifica l'articolo 7, comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'istituendo Consiglio nazionale dell'ordine dei pizzaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati, già in fase di avvio e anche nell'ipotesi di un numero di iscritti inferiore a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente previsto dall'articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento permanente di cui all'articolo 9, dal momento che nel testo non si chiarisce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati. Da ultimo segnala l'opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pubblica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4, 3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno trasmessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere *b)*, *d)*, *g)* e *h)* sull'assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sull'equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clientela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di maggiori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una relazione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osservato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora espressa in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287-bis) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e 1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successivamente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il parere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente [TONINI](#) ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e 1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle proposte. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di inserire elementi riguardanti la previdenza così come proposto dall'emendamento 1.82. Per quanto riguarda l'emendamento 1.90, fa presente che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della finanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedimento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al subemendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzionale vigente.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede che la questione relativa al richiamo costituzionale dell'emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.183, mentre reputa oneroso l'emendamento 1.206. Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame in attesa che venga reso il parere sulla proposta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera f-ter. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [TONINI](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 392-bis, recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
768ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La senatrice **LEZZI** (M5S) invita ad inserire nel parere della Commissione un perentorio richiamo a non disporre utilizzi del Fondo in questione, in corso d'anno, per esigenze differenti da quelle connesse agli investimenti pubblici.

Il vice ministro MORANDO precisa che non vi sono stati finora definanziamenti del Fondo per esigenze diverse, e che anche la destinazione di somme rilevanti alle Regioni a carico del Fondo ha riguardato la strategia di investimenti pubblici realizzata dalle Regioni medesime.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di apprezzare, nella bozza illustrata dal relatore, l'impegno a fornire al Governo puntuali indicazioni di ampio respiro, in attuazione della competenza della Commissione in materia di programmazione economica. Preannuncia che voterà contro lo schema proposto, ma in relazione al contesto e alle modalità di esame dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore circa il giudizio di maggiore onerosità sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86 e 1.1000/87. Analogamente, condivide il giudizio sui subemendamenti 1.1000/2 e seguenti, per i quali l'acquisizione di una relazione tecnica è presupposto per un ulteriore corso delle proposte. Esprime, altresì, parere contrario perché determinano oneri sulle proposte 1.1000/17, 1.1000/29 e 1.1000/90. Comunica che le diverse richieste di relazione tecnica delle quali è stata segnalata la particolare rilevanza sono state tutte inoltrate al ministero di competenza; allo stato, tuttavia, non sono pervenuti elementi di analisi da sottoporre a verifica. Quanto alla riformulazione 3.47 (testo 2), essa non appare migliorativa rispetto alla prima versione ma, anzi, omettendo il riferimento al limite dato dalle facoltà assunzionali, rischia di comportare un ampliamento delle immissioni in ruolo, con conseguenti maggiori costi. Esprime pertanto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che l'immissione di personale privo di titoli idonei per la gestione di funzioni direttive contabili può comportare anche un danno in termini economici.

Il presidente [TONINI](#) osserva come l'assenza di riferimento ai limiti assunzionali abbia carattere dirimente e induca la Commissione a un giudizio negativo, come indicato dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86, 1.1000/87, 1.1000/2, 1.1000/8, 1.1000/12, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/52, 1.1000/56, 1.1000/63,

1.1000/81, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/117, 1.1000/17, 1.1000/29, 1.1000/90 e 3.47 (testo 2).

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, a eccezione degli emendamenti testé trasmessi 3.47 (testo 3) e 1.101 (testo 3) su cui il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo ai rilievi formulati, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 opera anche in riferimento al presente disegno di legge; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti: che l'attuale dotazione del fondo di cui all'articolo 41 bis della legge n. 234 del 2012 sia congrua rispetto ai costi presumibili derivanti dal recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee; che agli adempimenti previsti dal comma 2 degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; che le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentino carattere meramente ordinamentale; che la copertura dei costi derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sia congrua; che le abrogazioni previste dall'articolo 12 non comportino effetti negativi per l'erario; che le campagne di informazione e i programmi di sensibilizzazione previsti dall'articolo 12 non comportino oneri per la finanza pubblica; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevista dall'articolo 3, comma 1, e del regolamento (UE) 2016/426 prevista dall'articolo 6, comma 1, siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 12.0.2, 7.10 e 7.10 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione di quelli pervenuti in data odierna, su cui il parere rimane sospeso.".

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene auspicabile che tutti gli schemi di decreto legislativo richiamati nei presupposti siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene insoddisfacente la formulazione di un mero presupposto quanto all'adeguatezza delle risorse, dal momento che la verifica di copertura è la competenza precipua della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che il presupposto inserito nello schema di parere si collega, come d'abitudine, alle richieste di chiarimenti e conferme rivolte al Governo e che risulta, dunque, conseguente l'apposizione di un presupposto sullo stato di fatto di cui il Governo stesso si è fatto garante.

Il RELATORE considera comunque utile un approfondimento prima della votazione dello schema di parere in ordine alle richieste del senatore Azzollini. Fa inoltre presente che la Commissione di merito ha trasmesso ulteriori emendamenti che necessitano di istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla richiesta avanzata dalla senatrice Comaroli durante l'ultima seduta di trattazione, mette a disposizione una nota illustrativa, redatta dal proprio Dicastero, nella quale si dà conto del contesto normativo all'interno del quale la proposta si colloca e dei principali effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione. Quanto ai profili di copertura, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime l'opinione che il provvedimento contenga norme positive e innovative ma presenti altresì aspetti di limitazione che andrebbero rivisti. Cita, a tal proposito, il programma denominato "Resto al Sud", osservando che il finanziamento individuale limitato a quarantamila euro appare troppo limitato per la creazione di aziende di un qualche rilievo, e ancora più insufficiente per l'utilizzo a garanzia di ulteriori finanziamenti da parte del sistema bancario. Analogamente, considera troppo limitato il campo di applicazione delle misure per l'agevolazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Saluta invece con favore l'iniziativa sulle zone economiche speciali (ZES), rimarcando però che la formulazione del testo andrebbe meglio chiarita, per avere certezza che per ciascuna zona è sufficiente la presenza di un solo sistema portuale di rilevanti dimensioni, dal momento che in caso contrario la norma sarebbe di difficile applicazione in concreto. Più in generale, considera possibile l'affinamento della formulazione, per renderla più adatta alla tipologia di strutture portuali effettivamente esistenti nell'Italia meridionale. Invita ad una verifica delle norme sulla semplificazione delle procedure, che considera troppo spesso collegate all'istituzione di comitati o autorità di verifica di analoga funzione, con la conseguenza che l'andamento dei procedimenti risulta eccessivamente appesantito, in contraddizione con le premesse. Chiede poi chiarimenti al Governo circa l'effettiva completa disponibilità delle somme sequestrate alla precedente proprietà del complesso industriale ILVA, dal momento che una difficoltà nell'acquisizione di tali somme potrebbe portare ad una scopertura rispetto ai programmi di risanamento ambientale e sociale.

Il senatore [LAI](#) (*PD*) ritiene di formulare tre osservazioni da sottoporre ai relatori e al Governo. In primo luogo, si riferisce al già citato programma "Resto al Sud": chiede se sia possibile un innalzamento della cifra finanziabile fino a cinquantamila euro e se si ritenga incluso il settore dei servizi al turismo, con particolare riguardo a quelli innovativi e basati su piattaforme digitali. Chiede poi se sia immaginabile un'estensione al settore dei liberi professionisti, che in molti casi si è reso protagonista di innovazioni significative, anche tramite le tecnologie digitali. Da ultimo, suggerisce la possibilità di consentire un coinvolgimento delle Regioni le quali, con propri fondi, potrebbero concorrere a finanziare le iniziative ritenute più valide, al fine di consentire una capitalizzazione adeguata. In secondo luogo, interviene sul tema delle zone economiche speciali, invitando a rivedere la formulazione della norma, in modo che sia chiaro che possono essere in esse aggregati anche porti diversi e con diversa vocazione commerciale; sul medesimo tema invita a considerare l'opportunità di allungare il vincolo di permanenza sul territorio (attualmente fissato in cinque anni), al fine di limitare il rischio di una delocalizzazione prematura. Da ultimo, si riferisce all'intervento sui costi *standard* per il finanziamento delle università, invitando a tener conto - nell'ambito dei criteri - della minore capacità attrattiva di diversi atenei collegata al *gap* infrastrutturale o alla più complessa conformazione geografica di talune aree. Sottolinea, peraltro, che per analogia le stesse valutazioni dovrebbero essere applicate anche nella definizione degli interventi contro la dispersione scolastica.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando i relatori e il Governo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) ringrazia i senatori per le puntuali osservazioni e conferma che alcune di esse sono già all'attenzione dei relatori e fanno parte delle interlocuzioni volte ad acquisire una panoramica sui possibili cambiamenti al testo. In particolare, è noto ai relatori un possibile allargamento dei finanziamenti per la nuova imprenditorialità e un eventuale ampliamento della formulazione riguardante il legame tra porti ed entroterra nelle ZES. Invita il senatore Azzollini a considerare che le misure di semplificazione ci sono e sono visibili, come è agevole constatare nel funzionamento dei "Patti per il Sud".

La relatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) dichiara di condividere e far proprie tutte le considerazioni del senatore Tomaselli.

Il ministro DE VINCENTI ribadisce la disponibilità del Governo a collaborare con i senatori per l'individuazione dei miglioramenti del testo che si rivelino realizzabili con le risorse ad oggi utilizzabili. Circa l'aumento della quota finanziabile per la nuova imprenditoria dichiara che non ci sono preclusioni da parte dell'Esecutivo, pur invitando a considerare che l'attuale limite costituisce già il doppio di quanto veniva concesso per le cosiddette misure per l'autoimpiego. Rispetto alla precisazione richiesta dal senatore Lai, conferma che la dizione del testo intende includere pienamente il settore dei servizi al turismo, rimanendo invece esclusi il commercio e le libere professioni, per una consapevole scelta, il cui fine è quello di concentrare questo specifico intervento sulla manifattura, che appare essere l'ambito più bisognoso di supporto nel sistema economico meridionale. Considera interessante la proposta di coinvolgimento delle Regioni e assicura che ne verificherà la concreta attuabilità. Dichiara poi di condividere la preoccupazione del senatore Azzollini e conferma, a tal proposito, che il testo intende consentire la costituzione di ZES in aree in cui siano presenti più porti ma uno sia delle dimensioni di livello europeo indicate nel testo. Quanto alla conferma richiesta sui fondi derivanti dai sequestri alla ex proprietà ILVA, ritiene siano già disponibili le somme derivanti dal procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria a Milano, mentre vanno ancora accertate quelle potenzialmente rivenienti dal procedimento in corso di svolgimento a Taranto. Cita poi la proposta del senatore Lai volta ad una estensione del vincolo minimo di permanenza quinquennale nella ZES, ritenendone condivisibile l'intento e preannunciando un approfondimento. Quanto ai criteri di finanziamento delle università, apprezza la sollecitazione ad un perfezionamento della norma, pur invitando a considerare che si è dovuto ricercare un equilibrio tra le necessità di agevolare gli atenei del Sud e l'obiettivo di indurre le università ad un efficientamento della propria struttura di costi.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato fissato per giovedì 6 luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Al riguardo, al fine di agevolare i senatori, ritiene si potrà accettare la consegna dei testi fino alle ore 20.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 2a seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si assevera la correttezza di una ripartizione degli oneri pluriennali, pari a 20 milioni, identificata in 7 milioni per gli anni 2018 e 2019 e in 6 milioni per l'anno 2020.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) critica la nota messa a disposizione, evidenziando che non contiene un'analitica dimostrazione degli oneri quantificati.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone di esprimere un parere, integrativo del precedente sul testo, con il quale si esplicita la ripartizione per anni dell'onere complessivo.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) enuncia quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata:

«4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 421

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso

atto anche degli elementi integrativi forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in sede attuativa va rafforzata la positiva azione già in atto, volta a rimuovere gli ostacoli strutturali agli investimenti, con particolare riguardo alle fasi di pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione delle nuove opere, anche con riguardo all'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2017, correttivo del codice dei contratti pubblici, nonché di revisione dei progetti più rilevanti per dimensione finanziaria, al fine di migliorare la ripartizione delle risorse pubbliche; ciò potrà permettere, nel tempo, la valutazione di una corretta ripartizione degli investimenti tra interventi promossi a livello nazionale e interventi territoriali;
- si rappresenta l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta di elicotteri "multiruolo" dell'Arma dei Carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro;
- si condivide l'obiettivo di rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al trasporto rapido di massa, al fine di estendere le reti e di renderle più integrate ed interoperabili.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 769 (ant.) del 06/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
769ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario con osservazione e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra le riformulazioni 1.101 (testo 3) e 3.47 (testo 3), segnalando che con esse la Commissione di merito intende tener conto delle preoccupazioni evidenziate dal dibattito in Commissione bilancio sui testi precedenti.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.101 (testo 3) che non tiene affatto conto degli oneri da esso derivanti. Quanto all'emendamento 3.47 (testo 3) ritiene opportuno ribadire almeno il parere di semplice contrarietà, osservando che andrebbe in ogni caso specificato che si tratta di una procedura concorsuale. Andrebbero altresì specificati i tempi della procedura medesima in modo da renderli coerenti con le finalità citate dalla proposta nei commi 1 e 2.

Il presidente **TONINI** propone pertanto di mantenere il parere di semplice contrarietà sulla proposta

3.47 (testo 3), accogliendo le osservazioni del vice ministro Morando.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 3.47 (testo 3) e 1.101 (testo 3) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.101 (testo 3) e semplice contrarietà sulla proposta 3.47 (testo 3), osservando l'opportunità che la procedura di cui alla norma sia di carattere concorsuale e che venga svolta in tempi congrui per adempiere ai compiti di cui al disegno di legge."

La Commissione approva.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Relazione non ostativa con presupposti e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul ddl n. 2834. Seguito esame degli emendamenti ddl n. 2834. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), dopo ulteriore approfondimento, in risposta all'auspicio del senatore Azzollini, fa presente che non ritiene necessario prevedere la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari di tutti gli schemi di decreto legislativo richiamati nei presupposti, in quanto i relativi articoli del disegno di legge contengono una clausola di invarianza finanziaria sufficientemente cautelativa.

Propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 opera anche in riferimento al presente disegno di legge; esprime, per quanto di propria competenza, relazione non ostativa sulla base dei seguenti presupposti: che l'attuale dotazione del fondo di cui all'articolo 41 *bis* della legge n. 234 del 2012 sia congrua rispetto ai costi presumibili derivanti dal recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee; che agli adempimenti previsti dal comma 2 degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; che le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentino carattere meramente ordinamentale; che la copertura dei costi derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sia congrua; che le abrogazioni previste dall'articolo 12 non comportino effetti negativi per l'erario; che le campagne di informazione e i programmi di sensibilizzazione previsti dall'articolo 12 non comportino oneri per la finanza pubblica; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che gli schemi di decreti legislativi di

attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevista dall'articolo 3, comma 1, e del regolamento (UE) 2016/426 prevista dall'articolo 6, comma 1, siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 12.0.2, 7.10 e 7.10 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione di quelli pervenuti il 5 luglio, su cui il parere rimane sospeso."

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) e la senatrice [LEZZI](#) (M5S) preannunciano il voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2823\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che la rimodulazione degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina disposta dalla legge di bilancio 2017 consenta la compiuta copertura dei costi senza ulteriore fabbisogno di risorse; che, come specificato dalla relazione tecnica, dall'avvalimento di organismi o esperti da parte del Gruppo di lavoro previsto dall'articolo 6, comma 1, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; che, come specificato dalla relazione tecnica, i costi di funzionamento dell'organismo binazionale e dell'Osservatorio del trasferimento modale previsti dall'articolo 6 siano a carico della componente tariffaria dei servizi erogati dall'Autostrada Ferroviaria Alpina e pertanto da essi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio*

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (ant.) del 15/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
251ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2490\)](#) VACCIANO ed altri. - *Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) Mauro Maria MARINO ed altri. - *Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, da conto dei disegni di legge in titolo, precisando che nella seduta del 1º marzo 2017, la Commissione finanze ne ha adottato un testo unificato, oggetto di successiva riformulazione nella seduta dell'8 marzo, nella quale si disciplinano i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (articolo 1).

Nel rilevare che il diritto dell'Unione europea non disciplina direttamente la materia della prescrizione civilistica, da quindi lettura di un relativo parere non ostativo, posto che il provvedimento

in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, quindi, il Presidente, accertata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, allegato al resoconto, che è accolto dalla Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 ([n. COM \(2016\) 759 definitivo](#))

(Osservazioni alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [FISSORE](#) (PD) introduce l'atto in titolo, informando che esso rientra nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia che si compone di una Comunicazione e di 8 proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia.

Tale proposta prevede di riunire in un unico quadro normativo le disposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020, nonché l'istituzione di un meccanismo di *governance* dell'Unione dell'energia, relativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l'Unione europea dell'energia, ovvero: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari una bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche europee in materia di energia e clima, attraverso l'istituzione di una *governance* dell'Unione dell'energia, che riunisca in un unico strumento legislativo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto per conseguire i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento legislativo obbligatorio per tutti gli Stati membri. D'altra parte, gli obblighi non sembrano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati. Anche il potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra vertere su elementi essenziali dell'atto legislativo.

Segnala, tuttavia, che, in relazione alle possibili misure supplementari da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l'obiettivo europeo nel settore dell'energia rinnovabile, alla Commissione europea è conferito il potere di disciplinare l'istituzione e il funzionamento della piattaforma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari emergenti, a cui gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Ritiene, al riguardo, opportuno che l'atto legislativo determini almeno i criteri da utilizzare per la determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, segnala l'opportunità di ricondurre al Piano nazionale integrato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla normativa europea nel settore dell'energia, come per esempio la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al regolamento (CE) n. 256/2014.

Il [PRESIDENTE](#), nel congratularsi con la relatrice per l'illustrazione testé svolta, apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) espone alcuni rilievi critici in merito alla proposta di regolamento in esame. In particolare, nel richiamare l'attenzione sul relativo capo VI, menzionato dalla relatrice, evidenzia come, in modo paradossale, esso, trattando della stima delle emissioni di gas a effetto serra, sia stato espressamente voluto dal Regno Unito, Paese che, come noto, è in uscita dalla UE.

Inoltre, quando, nella proposta di atto in parola, si fa riferimento al finanziamento di una piattaforma europea per le energie rinnovabili, occorre fare molta attenzione affinché tale intendimento non si risolva in un vantaggio indiretto a favore di Paesi *leader* del settore, come, ad esempio, la Germania, con conseguenziale detrimento per l'industria nazionale italiana.

Per ultimo, appare singolare l'impostazione, enunciata nel documento, secondo cui, poiché gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Unione, occorre, quindi, procedere alla ulteriore cessione di sovranità nei confronti dall'UE medesima.

Secondo il senatore [ELORIS](#) (*FI-PdL XVII*), l'intera materia richiede un necessario momento di monitoraggio sovranazionale, quale preconditione per poi addivenire ad una appropriata disciplina di settore.

Preannuncia, pertanto, il voto di astensione della propria parte politica.

Successivamente, seguono brevi interventi con dichiarazioni di voto a favore della bozza di parere in titolo, da parte dei senatori [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*), [COCIANCICH](#) (*PD*), [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*) e [GAMBARO](#) (*ALA-SCCLP*).

La senatrice [EISSORE](#) (*PD*), relatrice, replica, quindi, agli intervenuti, esortando, in particolare, il senatore Cioffi a riportare le sue argomentazioni nella sede propria della Commissione che sta disaminando nel merito la suddetta proposta di regolamento.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessari per deliberare, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto, predisposto dalla relatrice.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN ALBANIA COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2017

Il **PRESIDENTE** informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Pietro Liuzzi e Giovanni Piccoli, si è recata a Tirana, dal 21 al 23 febbraio 2017, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire le problematiche connesse all'itinerario di avvicinamento dell'Albania all'Unione europea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia a Tirana, Alberto Cutillo, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le varie personalità albanesi. Il primo colloquio è intercorso con il Vice Presidente della Commissione Integrazione europea, Taulant Balla, il quale ha preliminarmente ringraziato l'Italia per l'esercizio costante del ruolo di "avvocato" dell'Albania nel negoziato di adesione alla UE: si tratta di un contributo fondamentale per il proprio Paese, che, tra l'altro, deve risultare imperniato anche sul pilastro della cooperazione interparlamentare.

Del resto, ha sottolineato l'interlocutore della omologa Commissione del Parlamento albanese, tale stretta interconnessione tra i due Paesi è corroborata dalla fitta rete di relazioni economiche che si è instaurata tra le due sponde dell'Adriatico e che registra, come noto, un grande numero di imprenditori italiani che hanno investito in Albania.

Il presidente Chiti ha sottolineato come l'Italia sia impegnata, attraverso uno sforzo che vede coinvolte unitariamente tutte le forze dello spettro politico nazionale, affinché tutti i Paesi collocati nell'area balcanica entrino a far parte dell'Unione Europea, in quanto tale inclusione rappresenterebbe un fattore di stabilizzazione dell'intero quadrante dei Balcani.

È altresì importante che maturi, tra i Paesi della regione, una convinta volontà di inserirsi nella costruzione comunitaria, soprattutto in un momento come quello attuale, attraversato da plurimi movimenti populistici ed anti-europei e che ancora fatica a riprendersi dallo *shock* della *Brexit*.

Sotto tale profilo, dal prossimo *Summit* che si terrà a Roma, il 25 marzo 2017, ci si attende una risposta chiara e forte per un rilancio sostanziale dell'Unione, che, soprattutto, tenga conto delle esigenze basilari dei cittadini, i quali, per molteplici motivi, vedono nelle Istituzioni di Bruxelles una entità burocratica lontana dai loro problemi quotidiani e, ciò che è più grave, non in grado di risolvere la persistente crisi economica che attanaglia il continente.

Del resto, ha proseguito il Presidente, risulta sempre più palmare la consapevolezza che ciascun Paese dell'Unione, anche quelli più competitivi, come, ad esempio, la Germania, non avrà la dimensione per poter concorrere, da solo, nell'attuale economia globale, con *player* del calibro degli Stati Uniti o della Cina.

Per ultimo, chiede lumi sull'implementazione della riforma costituzionale, recentemente approvata all'unanimità dal Parlamento albanese, che rappresenta, agli occhi della Commissione europea, uno *step* cruciale sulla via della modernizzazione del Paese.

Il vice presidente Balla si sofferma, quindi, sui dettagli delle modifiche costituzionali apportate, focalizzando, in particolare, la delicata questione del "Vetting", ossia la verifica dei magistrati, che sta suscitando non poche polemiche, al punto di aver indotto l'opposizione addirittura al boicottaggio dei lavori del Parlamento.

A suo modo di vedere, il comportamento della minoranza, e, segnatamente, del Partito democratico, è

ingiustificato e suscettibile di vanificare del tutto l'*iter* di riforma, poiché si rischia di non approvare, entro la prima metà del mese di marzo 2017, la creazione di appositi comitati attuativi della riforma stessa, *condicio sine qua non* per la sua definitiva entrata in vigore. Peraltro, fa notare che sia la Commissione europea, che il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno affermato che la mancata realizzazione del "Vetting" condurrà inevitabilmente ad un arresto del procedimento di adesione dell'Albania, la quale, al momento, non ha ancora provveduto all'apertura dei capitoli 23 e 24.

L'incontro si è concluso con una richiesta del senatore Piccoli sulla possibilità di coinvolgere i parlamentari albanesi interessati nell'incentivazione dell'imprenditoria italiana in terra schipetara.

Successivamente, la delegazione senatoriale si è incontrata con la Capo Delegazione dell'Unione Europea a Tirana, Ambasciatore Romana Vlahutin, la quale ha illustrato il *modus operandi* dell'Unione nel contesto albanese, contesto che si caratterizza, purtroppo, per la complessità delle condotte politiche, le quali si atteggiavano ancora ad una lealtà nei confronti del gruppo politico o del *clan* piuttosto che dello Stato.

Poiché il Paese si trova tuttora in una situazione abbastanza caotica dal punto di vista della costruzione di uno stato di diritto funzionante e dai profili pienamente democratici, l'Unione Europea si impegna in ogni modo ad aiutare le istituzioni albanesi nel difficile cammino di ricostruzione degli assetti democratici e di lotta, non solo verbale, contro la corruzione ancora imperante.

Per quanto riguarda il desiderio di fare ingresso nell'Unione, secondo l'Ambasciatore, occorre distinguere tra *leadership* e popolazione: mentre la prima ha finora dimostrato, al di là dei meri pronunciamenti ufficiali, un atteggiamento contraddittorio e non del tutto concludente rispetto all'adesione - ponendo tutta una serie di resistenze occulte ed indirette ad un autentico processo di adeguamento all'*acquis* comunitario - i cittadini hanno da sempre manifestato una sincera volontà di far parte della casa comune europea.

Ad una domanda del presidente Chiti circa la possibilità che la non attuazione della riforma costituzionale possa comportare il blocco, ancorché temporaneo, dell'adesione albanese alla UE, la Capo Delegazione ha ribadito la necessità che i *decision makers* del Paese comprendano che in ballo è una sorta *do ut des*, ovvero che l'ingresso nell'Unione non implica solamente un "prendere", in termini di vantaggi e finanziamenti, ma anche un "dare", ossia una concreta adesione agli *standards* europei, dismettendo l'*habitus* pernicioso - ma ancora duro a morire, purtroppo nella società locale - volto a massimizzare gli interessi localistici e di breve periodo dei diversi potentati politici in azione nell'arengo nazionale.

I Senatori, hanno, in seguito, tenuto una riunione con la Ministra per l'Integrazione europea, Klajda Gjoshaj, alla quale il presidente Chiti ha messo in evidenza l'interesse reciproco a vedere rafforzati i rapporti di collaborazione bilaterale italo-albanesi e ad assicurarsi che vengano compiuti dei progressi reali nel percorso dell'Albania verso l'Unione. Peraltro, l'Italia ha un interesse aggiuntivo a che tutti i Paesi dell'area entrino a far parte a pieno titolo della UE, poiché, in tal modo, si realizzerà un arricchimento di ulteriori voci e posizioni favorevoli alla valorizzazione delle problematiche tipiche del Mediterraneo e, più in generale, del Sud del continente.

Come amica dell'Albania, quindi, l'Italia, ha continuato il Presidente Chiti, si augura che Tirana avanzi speditamente nell'accettazione dei parametri europei e nell'attuazione della riforma costituzionale, prerequisiti indispensabili per la futura entrata nell'Unione.

La ministra Gjoshaj, nel concordare al riguardo, ha richiamato, tuttavia, l'attenzione sulla circostanza per cui, soprattutto negli ultimi tempi, le Istituzioni europee sono apparse abbastanza incerte nella delineazione di una visione chiara riguardo alla politica di allargamento. In ogni caso, il proprio Paese farà la sua parte in maniera decisa, lavorando energicamente per perfezionare lo stato di diritto e ridurre le sacche di corruzione tuttora esistenti.

Sono seguiti, quindi, gli interventi dei senatori Piccoli e Liuzzi, i quali hanno evidenziato, rispettivamente, l'esigenza di valorizzare i numerosi punti in comune esistenti tra i due paesi, nonché la necessità di incentivare gli scambi di esperienze e di buone pratiche, soprattutto in campo economico.

Successivamente, la delegazione senatoriale ha incontrato il Presidente del Parlamento, Ilir Meta, al quale il presidente Chiti ha rivolto l'auspicio di un approfondimento delle relazioni tra le omologhe Commissioni dei due Parlamenti nazionali che trattano le questioni europee.

Il presidente Meta, nel raccogliere tale auspicio, si è poi soffermato nell'illustrazione della situazione politica interna, la quale, a causa del boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell'opposizione, guidata dal Partito democratico, rischia di mettere a repentaglio un bene primario della democrazia albanese, vale a dire la stabilità del Paese. Non ha, invece, tranquillizzato rispetto alla non attuazione della riforma costituzionale, in relazione alla giustizia.

In proposito, il senatore Piccoli ha ribadito l'intento dell'Italia a sostenere, nell'interesse reciproco, l'Albania in questo difficile passaggio della sua vita istituzionale.

In seguito, si è svolto l'incontro con la Vice Ministra degli Esteri, Odeta Barbullushi, alla quale il Presidente Chiti ha reiterato l'impegno di tutte le forze politiche del Parlamento italiano non solo ad incrementare la cooperazione interparlamentare tra i due Paesi, ma anche a sostenere l'avanzamento di Tirana sulla via che potrà condurla a Bruxelles.

La Vice Ministra, nel rilevare che l'attuale frangente storico non è certamente il migliore per una effettiva rivitalizzazione del processo di allargamento dell'Unione, ha, comunque, ringraziato l'Italia per il continuo sostegno a favore del proprio Paese.

Il senatore Liuzzi ha chiesto se esistono opzioni effettive per una maggiore collaborazione tra i due Paesi nel settore culturale, in particolare per quanto riguarda un più stretto *linkage* tra le Università, mentre il presidente Chiti ha domandato se si avverte, nel Paese, una maggiore presenza russa, in campo sia culturale-religioso che economico.

Al riguardo, l'esponente dell'Esecutivo albanese ha risposto che, di recente, è stata istituita una cattedra di lingua albanese presso l'Università La Sapienza di Roma e che l'Albania ha ormai da tempo assunto una direttrice strategica nella propria proiezione internazionale, che guarda decisamente all'integrazione con l'Unione Europea e la Nato.

L'ultimo incontro dei senatori ha avuto luogo con il principale rappresentante dell'opposizione nel Parlamento albanese, il Presidente del Partito democratico, Lulzim Basha, e si è incentrato, essenzialmente, sui risvolti di politica interna, connessi, come già menzionato, al duro confronto che il suo Partito ha impostato, sia nella sede parlamentare che attraverso manifestazioni di piazza, nei confronti del Governo in carica.

Questi ha sottolineato rischi per la legalità, a fronte anche di una diffusione di coltivazione e smercio di droghe.

In proposito, il presidente Chiti, nel sottolineare ulteriormente che l'Italia, in generale, e la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, in particolare, non hanno alcuna intenzione di immischiarsi nelle controversie interne di uno Stato sovrano, ha, comunque, tenuto a manifestare la preoccupazione - legittima, perché attiene all'ambito europeo - che l'attuale situazione di *impasse* politico-istituzionale esistente in Albania rischi effettivamente di inficiare le varie scansioni che caratterizzano l'*iter* tipico di un qualsivoglia paese che desideri diventare membro dell'Unione Europea.

Al tempo stesso, ha fatto presente che informerà il Governo italiano, nella persona del Ministro degli interni, in merito alle questioni sollevate su attività nella produzione e commercio illegali di droghe, che possono rappresentare una minaccia per l'Italia e l'Europa.

Il presidente Basha ha riconosciuto che la virulenta dialettica politica in corso a livello nazionale sembra prendere il sopravvento sulle ambizioni dell'Albania ad integrarsi nel contesto europeo, ambizioni che, in ogni caso, restano sempre presenti nell'orizzonte programmatico della propria forza politica.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2490 E 2631

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 2490 reca disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio e che il disegno di legge n. 2631, analogamente, reca disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari;

considerato che, nella seduta del 1° marzo 2017, la Commissione finanze ha adottato un testo unificato per i disegni di legge nn. 2490 e 2631, oggetto di successiva riformulazione nella seduta dell'8 marzo; rilevato in particolare che, con il nuovo testo unificato:

- si disciplinano i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (articolo 1);

- si prevede inoltre che, ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste Italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante (articolo 2);

- si prevede infine che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste Italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante (articolo 3);

ricordato che l'articolo 3 del testo unificato in esame fissa il termine di prescrizione del diritto alla restituzione del credito in dieci anni, decorrenti dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante e che tale termine corrisponde al termine della prescrizione ordinaria, previsto dall'articolo 2946 del codice civile in dieci anni;

rilevato che:

- il diritto dell'Unione europea non disciplina direttamente la materia della prescrizione civilistica;

- l'articolo 8, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, sul sistema di garanzia dei depositi, prevede che non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero al sistema di garanzia dei depositi, e che l'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), prevede il differimento del diritto al rimborso, in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi, qualificando espressamente il suddetto conto come "dormiente";

rilevato peraltro che l'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che i sistemi di garanzia dei depositi assicurano che l'importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione che l'ente creditizio interessato non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e l'ente non ha la prospettiva di poterlo fare, ovvero dalla data in cui un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso;

valutato che:

- i presupposti di applicabilità della direttiva 2014/49/UE sono diversi da quelli disciplinati dal

provvedimento in titolo;

- la qualificazione come "dormienti" fatta dalla direttiva in riferimento ai conti su cui non sono state effettuate operazioni negli ultimi 24 mesi, con la produzione degli effetti prima indicati, non ha alcuna rilevanza ai fini della disciplina della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui al provvedimento in titolo;

valutato conclusivamente come il provvedimento in esame non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 759 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia. Il pacchetto si compone di una Comunicazione e di 8 proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato che la proposta prevede di riunire in un unico quadro normativo le disposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020 e prevede l'istituzione di un meccanismo di *governance* dell'Unione dell'energia, relativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l'Unione europea dell'energia, ovvero:

sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività;

considerato in particolare che:

- il capo I definisce il campo di applicazione e l'oggetto della proposta, e reca l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati;

- il capo II istituisce il Piano nazionale integrato in materia di energia e clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 2019, per il periodo dal 2021 al 2030, e successivamente con cadenza decennale, sulla base del modello vincolante contenuto nell'allegato I, e in seguito a un processo di consultazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri;

- il capo III istituisce la Strategia per le basse emissioni a lungo termine che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2019, con una prospettiva di 50 anni, per la transizione verso una società economica a basse emissioni di carbonio, in linea con l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi;

- Il capo IV stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di produrre relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a partire dal 2021, nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Al fine di facilitare la comunicazione e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e la trasmissione delle predette relazioni alla Commissione europea, la proposta prevede l'istituzione di un'apposita piattaforma di comunicazione elettronica;

- il capo V stabilisce le attività di monitoraggio e valutazione, da parte della Commissione, sui progressi compiuti dagli Stati membri in relazione agli obiettivi fissati nei rispettivi Piani nazionali, e stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenti una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. Inoltre, qualora la valutazione dei progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di energia e clima non saranno raggiunti, la Commissione deve intervenire a livello dell'Unione o richiedere interventi da parte degli Stati membri volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di realizzazioni potenziali. Nell'ambito di tali interventi, l'articolo 27

prevede che, nel settore dell'energia rinnovabile, può essere previsto anche il versamento, da parte degli Stati membri, di un contributo finanziario a una piattaforma europea di finanziamento istituita per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti dalla Commissione europea. L'istituzione e il funzionamento della piattaforma saranno definiti mediante atti delegati della Commissione europea;

- il capo VI stabilisce che, entro il 1° gennaio 2021, gli Stati membri istituiscano i sistemi nazionali d'inventario, per stimare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e le capacità di assorbimento mediante pozzi;

- il capo VII stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione, e definisce il ruolo dell'EEA nel fornire sostegno alla Commissione nelle attività di monitoraggio e comunicazione;

- il capo VIII stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati;

- il capo IX istituisce un comitato dell'Unione dell'energia, composto da rappresentanti degli Stati membri, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel 2026, nonché le abrogazioni e modifiche di altri atti dell'UE, e disposizioni sulle misure transitorie e l'entrata in vigore;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche europee in materia di energia e clima, attraverso l'istituzione di una *governance* dell'Unione dell'energia, che riunisca in un unico strumento legislativo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto per conseguire i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento legislativo obbligatorio per tutti gli Stati membri. D'altra parte, gli obblighi non sembrano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati. Anche il potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra vertere su elementi essenziali dell'atto legislativo.

Si segnala, tuttavia, che in relazione alle possibili misure supplementari da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l'obiettivo europeo nel settore dell'energia rinnovabile, alla Commissione europea è conferito il potere di disciplinare l'istituzione e il funzionamento della piattaforma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari emergenti, a cui gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Si ritiene, al riguardo, opportuno che l'atto legislativo determini almeno i criteri da utilizzare per la determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, si segnala l'opportunità di ricondurre al Piano nazionale integrato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla normativa europea nel settore dell'energia, come per esempio la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al regolamento (CE) n. 256/2014.

